



CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

30/12/2015

Circolare n.84/15

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

OGGETTO

Edilizia. Accordo nazionale 22 dicembre 2015 - CIG Apprendisti

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Si informa che il 22 dicembre u.s. FIAE CASARTIGIANI e tutte le altre Parti sociali dell'edilizia che fanno riferimento al sistema di Casse edili – in adeguamento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 148/15 che riconosce in favore dei lavoratori apprendisti, a decorrere dal 25 settembre 2015, il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e pertanto impone ai datori di lavoro i corrispondenti obblighi contributivi verso l'INPS – hanno sottoscritto un accordo nazionale (che si trasmette in allegato) in cui si conviene di abrogare le disposizioni dei CCNL di categoria in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti.

In particolare nel CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° settembre 2015, sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti di cui all'articolo 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L".

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015. Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

Cordiali saluti

FIAE CASARTIGIANI

ALLEGATI:

Accordo nazionale 22 dicembre 2015.

ACCORDO NAZIONALE

Addi 22 dicembre 2015, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI-Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL

- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato "D" - *Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti* - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1° gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014
- visto l'art. 94 – *Disciplina dell' Apprendistato* - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto "*Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti*"

considerato

- ✓ che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- ✓ che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;

si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

- di cui all'art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato "D" (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato "L" del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014;
- il punto *"Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti"* dell'art. 94 – *Disciplina dell'Apprendistato* - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto *"Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti"* dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1° settembre 2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

Letto, confermato e sottoscritto,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

FENEAL UIL

ACI – PRODUZIONE E LAVORO

FILCA CISL

ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA

FILLEA CGIL

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

ANIEM Confimi

ANIER Confimi

CONFAPI ANIEM